

riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimento concessorio a favore dei soggetti beneficiari;

4) di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 OTTOBRE 2021, N. 1562

**Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida dello scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) in Emilia-Romagna**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE, che vieta di introdurre specie esotiche o, se del caso, ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie (Allegato A, art. 8, lett. h);

- il Regolamento (UE) n. 1143 del 22 ottobre 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive";

Richiamate:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e in particolare l'art. 22, comma 6, che prevede che, nei Parchi e nelle Riserve Regionali, i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e che siano attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 19, che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata dalla Legge Regionale 26

febbraio 2016, n. 1, con particolare riferimento all'art. 16 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali, i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015, tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerata la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009, e n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione delle predette aree;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 14 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" che, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 35, che vieta nel territorio dei Parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di controllo;

- l'art. 36, che ribadisce il principio di unitarietà della politica faunistica sul territorio regionale cui i Parchi, comprese le aree contigue, devono raccordarsi per la pianificazione e la gestione faunistica;

- gli artt. 37 e 45, a norma dei quali gli interventi di controllo della fauna nel territorio dei Parchi e nelle Aree Contigue, nonché nel territorio delle Riserve naturali regionali, vengono attuati dagli stessi Enti di gestione, avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzati;

- la Legge Regionale 24 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- la propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018";

Preso atto della prima segnalazione di Scoiattolo Grigio in provincia di Piacenza e della conseguente necessità di intervenire rapidamente con la definizione di modalità operative che consentano il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida della specie, nelle more dell'adozione del Piano di gestione nazionale e di un Piano di controllo regionale;

Vista la nota, acquisita agli atti con Prot. n. 0789199.U del 1 settembre 2021 con la quale il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ed il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca, congiuntamente, hanno comunicato al Ministero della transizione ecologia e all'ISPRA, ai sensi dell'art. 19 del citato Decreto Legislativo n. 230/2017, la comparsa sul territorio regionale della specie esotica invasiva di rilevanza unionale Scoiattolo Grigio (*Sciurus carolinensis*), richiedendo il parere di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992;

Richiamato il parere favorevole alla realizzazione di interventi volti al rilevamento precoce e all'eradicazione rapida dello

Scoiattolo Grigio (*Sciurus carolinensis*) nel territorio regionale, trasmesso alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA con nota prot. n. 4873 del 14 settembre 2021;

Dato atto che le misure volte alla gestione delle specie aliene invasive di rilevanza unionale sono considerate, ai sensi del più volte richiamato D. lgs. n. 230/2017, connesse e necessarie al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE e al D.P.R. n. 357/1997 e, per tale ragione, non è necessaria la Valutazione di Incidenza;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del documento tecnico "Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio (*Sciurus carolinensis*) in Emilia-Romagna" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle more dell'approvazione di un Piano di controllo regionale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023" ed in particolare l'allegato D, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi e dell'Assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità, Barbara Lori;

A voti unanimi e palesi;

delibera

1. di approvare il documento tecnico "Modalità attuative di intervento per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida dello Scoiattolo Grigio (*Sciurus carolinensis*) in Emilia-Romagna" nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente

atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di demandare l'attuazione di quanto previsto nell'Allegato 1 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza, in particolare per i successivi adempimenti e il coordinamento con ASL e IZS competenti per territorio;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.



**MODALITÀ ATTUATIVE DI INTERVENTO PER IL RILEVAMENTO  
PRECOCE E L'ERADICAZIONE RAPIDA DELLO SCOIATTOLO GRIGIO  
(*SCIURUS CAROLINENSIS*) IN EMILIA-ROMAGNA**



## 1. PREMESSA

A seguito della prima segnalazione in Emilia-Romagna della presenza dello Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), nelle more dell'approvazione di un Piano di controllo ed eradicazione di nuovi individui o nuclei di Scoiattolo grigio sul territorio regionale, ai sensi degli artt. 2 e 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 L.R. n. 8/1994, vi è la necessità di attuare tempestivamente quanto previsto dal Reg. UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal D.lgs n. 230/2017, definendo modalità di intervento per il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida dell'alloctono.

Lo scoiattolo grigio è, infatti, una specie inclusa nel primo elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai sensi del Regolamento di esecuzione UE n. 2016/1141 adottato il 13 luglio 2016 e collegato al Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

L'art. 18 del D. Lgs. n. 230/2017, inoltre, prevede un sistema di sorveglianza in grado di assicurare il monitoraggio del territorio al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Il monitoraggio è condotto, con il supporto tecnico di ISPRA, dalle Regioni al fine di rilevare, tra l'altro, la presenza o l'imminente rischio di introduzione di esemplari di specie esotiche invasive nonché di vettori tramite i quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotti e si diffondono, nonché di individuare le misure più opportune di eradicazione rapida e verificarne l'efficacia. Tali misure di eradicazione sono disposte dal Ministero della transizione ecologica ai sensi del comma 2 dell'art. 19 dello stesso decreto legislativo, mentre il comma 3 dell'art. 19, prevede che le Regioni le applichino, assicurando l'eliminazione completa e permanente della specie. Tali misure sono considerate, dallo stesso Decreto, connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attuale areale di distribuzione dello Scoiattolo grigio in Italia e le segnalazioni disponibili evidenziano il rischio di un imminente ingresso della specie sul territorio regionale e la possibilità che la stessa possa espandersi lungo l'asta fluviale del Po, con la conseguente prevedibile colonizzazione, in breve tempo, dell'intero territorio emiliano-romagnolo. Considerato l'obbligo di rilevamento precoce ed eradicazione rapida di cui al Reg. UE n. 1143/2014, in caso di individuazione di individui o di nuclei di Scoiattolo grigio sul territorio regionale, nelle more delle disposizioni del Ministero di cui all'art. 19 comma 2 del citato decreto legislativo, è prioritario prevedere ed attivare una risposta rapida, con la rimozione degli animali in modo da evitare l'insediarsi di nuove popolazioni.

Il presente documento è, inoltre, redatto avendo come riferimenti:

- la bozza del Piano nazionale di gestione dello Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), versione novembre 2020, redatto dall'Università degli Studi di Torino e dall'ISPRA;
- le Linee guida per il controllo dello Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) in Italia, di Genovesi e Bertolino (Quaderni di Conservazione Natura n. 4, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica);
- Nuclei di scoiattoli alloctoni: dal rilevamento alla gestione. Documento elaborato dall'Alien Squirrel Emergency Team (ASET), Progetto LIFE U-SAVEREDS, Azione F.3, redatto da ISPRA.

È importante sottolineare come la specie possa produrre importanti impatti negativi, sia sugli ecosistemi colonizzati sia sulle attività antropiche. In particolare, il già citato Piano di gestione individua i seguenti impatti:

- sulla vegetazione, in particolare delle aree boscate, in conseguenza delle attività di scortecciamento degli alberi, che pertanto risulterebbero maggiormente suscettibili di attacco da parte di malattie e parassiti;



- sulle produzioni agricole, in particolare i nocioleti, di cui consuma le nocciole prima della loro completa maturazione e fino ad esaurimento della disponibilità (dopo circa 4 mesi) provvedendo nel frattempo a sottrarre una quota significativa di semi che immagazzina nel terreno o in cavità negli alberi per un uso successivo nei mesi tardo autunnali e invernali quando le risorse alimentari scarseggiano;
- su altre specie, in particolare sullo scoiattolo comune (*Sciurus vulgaris*), la specie endemica europea, di cui determina l'estinzione delle popolazioni locali grazie ad una maggior efficienza nello sfruttamento delle risorse trofiche ed in alcuni casi anche mediante meccanismi parassitologici. Lo scoiattolo grigio può anche predare uova e nidiacei di uccelli e competere con specie forestali autoctone per l'uso di cavità arboree.

## **2. TERRITORIO INTERESSATO E VALIDITÀ**

Le aree di intervento potranno essere tutte quelle nelle quali si rilevi la presenza dell'alloctono a seguito di segnalazioni certe e verificate da tecnici esperti; al momento, le zone limitrofe ai potenziali punti di ingresso della specie nel territorio regionale rappresentano le principali aree di criticità:

- al confine con le provincie di Lodi e Cremona, Regione Lombardia;
- al confine con la provincia di Rovigo, con particolare riferimento all'area del Delta del Po, Regione Veneto. Nel caso in cui l'area di intervento ricada all'interno dei confini del Parco Regionale del Delta del Po, l'Ente gestore agirà in piena autonomia, condividendo e aggiornando la Regione sui risultati ottenuti.

## **3. MONITORAGGIO E MODALITÀ DI INTERVENTO**

Le modalità di intervento devono essere attivate anche a seguito di una sola segnalazione, verificata da tecnici esperti, di uno o più esemplari della specie.

Come prima attività, sarà avviato il **monitoraggio continuo** dell'area interessata da eventuali segnalazioni certe e delle zone limitrofe che possano fungere da corridoi di espansione della specie. Il monitoraggio sarà attuato secondo le metodiche individuate dal Piano di gestione della specie, anche successivamente al termine delle attività di controllo ed eradicazione per almeno sei mesi, oltre alla continua raccolta di osservazioni occasionali. In particolare, il monitoraggio sarà realizzato attraverso:

- Utilizzo di n. 3 foto-trappole, attorno al punto iniziale di rilevamento, distanziate di circa 100 m e provviste di esche alimentari (noci e nocciole) che verranno mantenute in loco, alimentate e controllate con frequenza settimanale, per tutto il periodo di intervento.
- Raccolta, verifica e registrazione di osservazioni occasionali georeferenziate.

Dopo i primi 10 giorni di monitoraggio, individuata l'area di maggior presenza della specie, saranno attivate le **modalità di intervento** contemplate dal Piano nazionale di gestione già citato, privilegiando la cattura mediante gabbie-trappola e la successiva soppressione secondo il protocollo di cattura ed eutanasia previsto dal Piano medesimo.

Gli operatori collocheranno le apposite trappole di cattura, regolarmente rifornite di esca alimentare (noci e nocciole). Le trappole utilizzate saranno quelle realizzate in rete zincata elettrosaldata con meccanismo di chiusura per cattura, singole (es. Tomahawk, modello 201 o 202) o multiple, di dimensioni minime di circa 41 x 13 x 13 cm. Queste saranno disinnescate per circa 15 gg per abituare gli animali alla loro presenza. Successivamente, le trappole saranno attivate per cicli consecutivi,



indicativamente di 3-4 giorni alternati a periodi di pre-innesco, a seconda dei risultati delle catture. Le trappole dovranno essere controllate almeno due volte al giorno al fine di ridurre al minimo il tempo di permanenza in trappola degli animali. Potranno essere attivate anche giornalmente, tramite un sopralluogo al mattino presto, per essere poi disattivate in occasione del controllo serale. La squadra sarà composta da 1-2 operatori e dovrà essere dotata del materiale necessario alla manipolazione degli scoiattoli sul posto.

Gli scoiattoli grigi catturati saranno sottoposti a eutanasia in loco, attraverso l'utilizzo di CO<sub>2</sub>, somministrata agli animali trasferiti in contenitori ermetici di plastica rigida di volume pari a 10 litri. La soppressione degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura.

Per ogni animale catturato sarà valutato il sesso, il peso, lo stato riproduttivo e la lunghezza del piede posteriore. Tali dati saranno riportati su apposite schede predisposte dalla Regione Emilia-Romagna. Salvo diverse indicazioni delle ASL competenti per territorio, vista l'ipotizzabile esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri, in un terreno adeguato ad evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Esse potranno anche essere consegnate all'IZS territorialmente competente o a Istituti di ricerca o Musei interessati.

Altre specie eventualmente catturate saranno immediatamente liberate sul posto, annotando comunque le informazioni (circa la specie, la data, e la trappola), sulle schede di cattura.

In base al dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Tali interventi devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, inoltre, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna. A tal fine sarà necessario attivare tempestivamente corsi di formazione e relative sessioni d'esame; le modalità di abilitazione avverranno ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1104 del 18 luglio 2005. Gli operatori potranno essere affiancati da personale del Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, con funzione di supporto e consulenza.

I soggetti non appartenenti ad amministrazioni pubbliche devono essere in possesso di una **assicurazione** a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o a cose nell'esercizio del controllo faunistico. Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo, gli incaricati dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole nonché le eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

La Polizia provinciale e l'Ente di gestione dell'area protetta eventualmente interessata è tenuta a **comunicare** al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ed al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione, l'inizio dell'attività di cattura e a trasmettere mensilmente una rendicontazione relativa agli avvistamenti (con data e località georeferenziata) e ai risultati di cattura, completi delle apposite schede debitamente compilate. La Regione provvederà a trasmettere tali dati ad ISPRA ed al Ministero, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 19 del D. Lgs n. 230/2017.